



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 06/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 470

Cont. n. 1530/11/BU. Consiglio di Stato - Roma -. Appello avverso la sentenza n. 392/2012 emesse dal TAR Puglia - Sede di Lecce -. D.M.I. /Regione Puglia e Comune di Nardò. Proposizione ricorso. Conferimento incarico al difensore legale interno, Avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

In accoglimento del ricorso giurisdizionale dell'11/10/2011 proposto da D.M.I. ai sensi dell'art.117 cpa, iscritto al n.1498/2011, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sulla delibera del Commissario ad acta di ritipizzazione di aree divenute zone bianche nel Comune di Nardò, il TAR Lecce - III Sezione- con sentenza n.392/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che fosse maturato il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8 L.R. n.20/2001 e che il silenzio della Regione Puglia valesse come controllo positivo.

Nel relativo giudizio, la Regione Puglia si è costituita in forza di mandato conferito in data 20/2/2012.

Con nota prot. n. 2229 del 2/3/2012, per altro giudizio speculare sempre per lo stesso Comune di Nardò, il Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale ha fatto presente di non ritenere condivisibile la decisione del Giudice Amministrativo, in quanto essa non tiene conto della circostanza che il Comune di Nardò è a tutt'oggi dotato di PRG, regolato dalla L.R. n.56/1980, ed in conseguenza non è applicabile l'art.11 L.R. n.20/2001, essendo necessaria una deliberazione espressa di approvazione della Giunta Regionale, ed ha ravvisato l'opportunità di proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza che ha definito quel giudizio.

Data l'importanza della questione e l'esigenza di uniformità dell'operato della regione Puglia, appare opportuno proporre appello anche avverso la sentenza n.392/2012 di TAR Lecce.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale deliberi di ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.392 depositata il 1°/3/2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce- III Sezione, autorizzando il Presidente della G.R. a sottoscrivere l'apposito mandato difensivo all'avvocato interno, Avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del

provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.392 depositata il 1°/3/2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - III Sezione -, autorizzando il Presidente della G.R. a sottoscrivere l'apposito mandato difensivo all'avvocato interno, avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola